

14 giugno 2001 Sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee Sezione IV

Nella causa C-207/00,

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalle sig.re K. Banks e L. Pignataro, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, ricorrente, contro

Repubblica italiana, rappresentata dal sig. U. Leanza, in qualità di agente, assistito dal sig. I.M. Braguglia, avvocato dello Stato, con domicilio eletto in Lussemburgo, convenuta,

avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che la Repubblica italiana, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 30 giugno 1997, 97/36/CE, che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive (GU L 202, pag. 60) in particolare alle disposizioni dell'art.1, punto 1, che modifica l'art.1, lett. c), della direttiva del Consiglio 3 ottobre 1989, 89/552/CEE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive (GU L 298, pag. 23), dell'art.1, punto 2, che sostituisce l'art.2 della direttiva 89/552 ad esclusione dei nn. 3, 4, 5 e 6 del medesimo, dell'art.1, punto 3, che introduce l'art.2 bis nella direttiva 89/552, dell'art.1, punto 4, che introduce l'art.3 bis, n. 3, nella direttiva 89/552, dell'art.1, punto 12, che sostituisce l'art.10 della direttiva 89/552 ad esclusione del n. 2 del medesimo, dell'art.1,

punto 14, che modifica la frase introduttiva dell'art.12 della direttiva 89/552, dell'art.1, punto 15, che sostituisce l'art.13 della direttiva 89/552, e, infine, dell'art.1, punto 18, che aggiunge un n. 2 all'art.16 della direttiva 89/552 è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza della direttiva medesima,

LA CORTE

(Quarta Sezione),

composta dai sigg. A. La Pergola, presidente di sezione, D.A.O. Edward (relatore) e S. von Bahr, giudici,

avvocato generale: S. Alber

cancelliere: R. Grass

vista la relazione del giudice relatore,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 29 marzo 2001, ha pronunciato la seguente Sentenza

1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 25 maggio 2000, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell'art.226 CE, un ricorso diretto a far dichiarare che la Repubblica italiana, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 30 giugno 1997, 97/36/CE, che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive (GU L 202, pag. 60) in particolare alle disposizioni dell'art.1, punto 1, che modifica l'art.1, lett. c), della direttiva del Consiglio 3 ottobre 1989, 89/552/CEE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive (GU L 298, pag. 23), dell'art.1, punto 2, che sostituisce l'art.2 della direttiva 89/552 ad esclusione dei nn. 3, 4, 5 e 6 del medesimo, dell'art.1, punto 3, che introduce l'art.2 bis nella direttiva 89/552, dell'art.1, punto 4, che introduce l'art.3 bis, n. 3, nella direttiva 89/552, dell'art.1, punto 12, che sostituisce l'art.10 della direttiva 89/552 ad esclusione del n. 2 del medesimo, dell'art.1, punto 14, che modifica la frase introduttiva dell'art.12 della direttiva 89/552, dell'art.1, punto 15, che sostituisce l'art.13 della direttiva 89/552, e, infine, dell'art.1, punto 18, che aggiunge un n. 2 all'art.16 della direttiva 89/552 è venuta meno agli obblighi ad esse incombenti in forza della direttiva medesima.

Normativa comunitaria

2 La direttiva 89/552 costituisce il contesto normativo in cui si colloca l'attività di diffusione radiotelevisiva nel mercato interno.

3 L'art.26 della direttiva 89/552 così dispone:

«Al più tardi alla fine del quinto anno dopo l'adozione della presente direttiva e

successivamente ogni due anni, la Commissione presenta al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale una relazione sulla sua attuazione e, se necessario, elabora ulteriori proposte per adattarla all'evoluzione del settore dell'emittenza televisiva».

4 In applicazione di tale disposizione, in data 30 giugno 1997 veniva emanata la direttiva 97/36, che ha modificato la direttiva 89/552 chiarendone talune disposizioni ovvero obblighi a carico degli Stati membri.

5 L'art.2, n. 1, primo comma, della direttiva 97/36 così dispone:

«Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 dicembre 1998. Essi ne informano immediatamente la Commissione».

6 In particolare, l'art.1, punti 1-4, 12, 14, 15 e 18, della direttiva 97/36 ha modificato gli artt.1, 2, 10, 12, 13 e 16 della direttiva 89/552, inserendo in quest'ultima i nuovi artt.2 bis e 3 bis.

7 Quindi l'art.1, lett. c), della direttiva 89/552, nel testo risultante dall'art.1, punto 1, della direttiva 97/36, così recita:

«Ai fini della presente direttiva:

()

c) per pubblicità televisiva si intende ogni forma di messaggio televisivo trasmesso a pagamento o dietro altro compenso, ovvero a fini di autopromozione, da un'impresa pubblica o privata nell'ambito di un'attività commerciale, industriale, artigiana o di una libera professione, allo scopo di promuovere la fornitura, dietro compenso, di beni o di servizi, compresi i beni immobili, i diritti e le obbligazioni».

8 L'art.2, nn. 1 e 2, della direttiva 89/552, nel testo risultante dall'art.1, punto 2, della direttiva 97/36, prevede quanto segue:

«1. Ciascuno Stato membro vigila a che tutte le trasmissioni televisive delle emittenti soggette alla sua giurisdizione rispettino le norme dell'ordinamento giuridico applicabili alle trasmissioni destinate al pubblico nel suo territorio.

2. Ai fini della presente direttiva, sono soggette alla giurisdizione di uno Stato membro:

- le emittenti televisive stabilite nel suo territorio a norma del paragrafo 3,
- le emittenti televisive cui si applica il paragrafo 4».

9 L'art.2 bis della direttiva 89/552, inserito dall'art.1, punto 3, della direttiva 97/36, così dispone:

«1. Gli Stati membri assicurano la libertà di ricezione e non ostacolano la ritrasmissione sul proprio territorio di trasmissioni televisive provenienti da altri Stati membri per ragioni attinenti ai settori coordinati dalla presente direttiva.

2. Gli Stati membri possono, in via provvisoria, derogare al paragrafo 1 qualora ricorrano le seguenti condizioni:

a) una trasmissione televisiva proveniente da un altro Stato membro violi in misura manifesta, seria e grave l'articolo 22, paragrafo 1 o 2 e/o l'articolo 22 bis;

b) nel corso dei dodici mesi precedenti l'emittente televisiva abbia già violato almeno due volte le disposizioni di cui alla lettera a);

c) lo Stato membro interessato abbia notificato per iscritto all'emittente televisiva e alla Commissione le violazioni rilevate e i provvedimenti che intende adottare in caso di nuove violazioni;

d) le consultazioni con lo Stato che effettua la trasmissione e la Commissione non abbiano consentito di raggiungere una soluzione amichevole entro un termine di quindici giorni dalla notifica di cui alla lettera c) e ove persista la pretesa violazione.

Entro due mesi a decorrere dalla notifica del provvedimento adottato dallo Stato membro, la Commissione adotta una decisione sulla compatibilità del provvedimento col diritto comunitario. In caso di decisione negativa, chiede allo Stato membro di revocare senza indugio il provvedimento adottato.

3. Il paragrafo 2 fa salva l'applicazione di qualsiasi procedimento, rimedio giuridico o sanzione contro tali violazioni nello Stato membro che esercita la propria giurisdizione sull'emittente televisiva interessata».

10 L'art. 3 bis della direttiva 89/552, inserito dall'art. 1, punto 4, della direttiva 97/36, prevede, al n. 3, quanto segue:

«Gli Stati membri fanno sì, con mezzi adeguati, nel quadro della loro legislazione, che le emittenti televisive soggette alla loro giurisdizione non esercitino i diritti esclusivi acquistati dopo la data di pubblicazione della presente direttiva in modo da privare una parte importante del pubblico di un altro Stato membro della possibilità di seguire su di un canale liberamente accessibile, () in diretta integrale o parziale o, laddove ciò risulti necessario o opportuno per ragioni obiettive nel pubblico interesse, in diretta integrale o parziale secondo quanto stabilito da tale ultimo Stato membro a norma del paragrafo 1, [gli avvenimenti che lo Stato medesimo ha indicato ai sensi dei paragrafi precedenti]».

11 L'art. 10 della direttiva 89/552, nel testo risultante dall'art. 1, punto 12, della direttiva 97/36, così recita:

«1. La pubblicità televisiva e la televendita devono essere chiaramente riconoscibili come tali ed essere nettamente distinte dal resto della programmazione con mezzi ottici e/o acustici.

()

3. Pubblicità e televendita non devono utilizzare tecniche subliminali.

4. La pubblicità e la televendita clandestine sono vietate».

12 L art.12 della direttiva 89/552, nel testo risultante dall art.1, punto 14, della direttiva 97/36, assoggetta ora la televendita alle stesse restrizioni previste per la pubblicità

Parlamento italiano.

19 Ritenendo che la trasposizione della direttiva 97/36 non fosse stata ancora attuata, la Commissione decideva di proporre il presente ricorso. Argomenti delle parti

20 E pacifico che la Repubblica italiana era tenuta ad adottare, entro il 30 dicembre 1998, i provvedimenti necessari a livello nazionale per conformarsi alla direttiva 97/36, informandone immediatamente la Commissione.

21 La Commissione sostiene che il decreto 8 marzo 1999 non contiene alcuna disposizione che possa essere considerata diretta all'attuazione della direttiva 97/36 e che esso esula manifestamente, *ratione materiae*, dalla sfera di applicazione della direttiva stessa.

22 La Commissione fa valere, in particolare, che il progetto di legge A.S. n. 1138 prevede la trasposizione di varie disposizioni della direttiva 97/36, ma che, trattandosi di un progetto non ancora adottato, non sarebbero state ancora trasposte le disposizioni seguenti:

l'art.1, lett. c), della direttiva 89/552, come modificato dall'art.1, punto 1, della direttiva 97/36,

l'art.2, nn. 1 e 2, della direttiva 89/552, come modificato dall'art.1, punto 2, della direttiva 97/36, mentre i restanti numeri della detta disposizione sarebbero stati, secondo la Commissione, correttamente trasposti,

l'art.2 bis della direttiva 89/552, inserito dall'art.1, punto 3, della direttiva 97/36,

l'art.3 bis, n. 3, della direttiva 89/552, inserito dall'art.1, punto 4, della direttiva 97/36,

l'art.10, nn. 1, 3 e 4, della direttiva 89/552, come modificato dall'art.1, punto 12, della direttiva 97/36, mentre il n. 2 della stessa disposizione sarebbe stato, secondo la Commissione, correttamente trasposto,

l'art.12 della direttiva 89/552, come modificato dall'art.1, n. 14, della direttiva 97/36, nella parte in cui disciplina la televendita,

l'art.13 della direttiva 89/552, come modificato dall'art.1, n. 15, della direttiva 97/36, e

l'art.16, n. 2, della direttiva 89/552, come modificato dall'art.1, n. 18, della direttiva 97/36.

23 Richiamando gli obblighi incombenti agli Stati membri in forza degli artt. 249, terzo comma, CE, 10 CE e 2, n. 1, della direttiva 97/36, la Commissione sostiene che la Repubblica italiana, non adottando entro i termini prescritti i provvedimenti richiesti ai fini della trasposizione nel proprio ordinamento interno delle menzionate disposizioni della detta direttiva, è venuta meno a tali obblighi.

24 Il governo italiano non contesta la mancata trasposizione entro i termini imposti dalla direttiva 97/36. A sua difesa fa valere che la Commissione contesta unicamente l'omessa trasposizione di alcune disposizioni della direttiva 97/36, mentre le altre

disposizioni della direttiva stessa sarebbero state correttamente trasposte.

Giudizio della Corte

25 Occorre ricordare che, ai sensi dell'art.10, primo comma, CE, gli Stati membri adottano tutte le misure di carattere generale o particolare atte ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dal detto Trattato ovvero determinati dagli atti delle istituzioni della Comunità. Fra tali atti figurano le direttive che, conformemente all'art.249, terzo comma, CE, vincolano gli Stati membri cui sono rivolte per quanto riguarda il risultato da raggiungere. Quest'obbligo comporta che ciascuno degli Stati destinatari di una direttiva deve adottare, nell'ambito del proprio ordinamento giuridico, tutti i provvedimenti necessari a garantire la piena e cava della direttiva, conformemente allo scopo che essa persegue (v. sentenza 8 marzo 2001, causa C-97/00, Commissione/Francia, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 9).

26 Il governo italiano rileva di aver presentato al Senato gli emendamenti necessari per conformare il progetto di legge A.S. n. 1138 alla direttiva 97/36, del quale sarebbe prevista la rapida approvazione.

termini prescritti le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle disposizioni degli artt. 1, lett. c), 2, nn. 1 e 2, 2 bis, 3 bis, n. 3, e 10, nn. 1, 3 e 4, dell art.12, nella parte in cui disciplina la televendita, nonché degli artt. 13 e 16, n. 2, della direttiva 89/552, nel testo risultante dalla direttiva 97/36, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi della direttiva medesima.

Sulle spese